



# TeamSystem Labour review

| n. 227

Poste Italiane S.p.A.  
Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N.46), art. 1, comma 1, DGB Pesaro

# POLYEDRO®

La migliore tecnologia, da qualunque lato la guardi

Dall'esperienza e dalla ricerca TeamSystem nasce **POLYEDRO, la tecnologia esclusiva che d'ora in poi troverai in ogni singolo modulo del sistema di gestione**, dalla contabilità all'archiviazione digitale, dalla gestione del personale a quella del magazzino.

**La nuova piattaforma web nativa ha dato vita ad un'offerta innovativa per Professionisti e Aziende.**

LYNFA e ALYANTE, due prodotti di ultima generazione: un'evoluzione naturale che migliora la flessibilità e semplicità di utilizzo di ogni applicazione, consentendo di lavorare in mobilità su smartphone, tablet e notebook: così puoi fare tutto in meno tempo e ovunque vuoi.

**Un nuovo ambiente, nuovi strumenti, un nuovo modo di lavorare. Con l'affidabilità e la solidità di sempre.**

Grazie alla tecnologia innovativa di POLYEDRO, TeamSystem si conferma leader in Italia e punto di riferimento nel settore dei software gestionali.

Sei caratteristiche fanno di POLYEDRO una tecnologia solida, ma molto flessibile:

- 1. USER EXPERIENCE:** è così semplice che ti sembra di usarlo da sempre.
- 2. MOBILITÀ:** usa le applicazioni via Web e mobile, dove e quando ne hai bisogno.
- 3. PRODUTTIVITÀ:** strumenti per organizzare il lavoro, collaborare e risparmiare tempo.
- 4. MODULARITÀ:** un set di applicazioni che crescono con te, affidabili e integrate.
- 5. WORKFLOW:** lo strumento che ti guida e fa scorrere meglio il tuo lavoro.
- 6. CLOUD:** riduce costi e rischi di gestione.

[www.teamssystem.com](http://www.teamssystem.com)

 **TeamSystem®**

**TeamSystem**  
Labour review

Periodico  
di informazione  
lavoristica  
e previdenziale

Editrice TeamSystem  
Sede: Via Yuri Gagarin, 205 - 61122 Pesaro  
Direttore Responsabile: Sergio Pellegrino  
Reg. Trib. Pesaro n° 443/98

Redazione:

 **Euroconference**  
Editoria

S.E. o O.

Riproduzione vietata

|                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Osservatorio del lavoro</b>                                           | <b>2</b>  |
| <b>Normativa e prassi in evidenza</b>                                    |           |
| Assunzione di disabili con contratto di somministrazione                 | <b>10</b> |
| <b>Schede operative</b>                                                  |           |
| Convertito in legge il Decreto Fiscale                                   | <b>12</b> |
| Ammortizzatori in deroga o Fondi di solidarietà: scelta ancora possibile | <b>15</b> |
| Pagamento diretto delle prestazioni del FIS                              | <b>17</b> |
| <b>Contrattazione collettiva</b>                                         |           |
| Rinnovi contrattuali dicembre 2016                                       | <b>21</b> |
| <b>Scadenzario</b>                                                       |           |
| Principali scadenze del mese di febbraio                                 | <b>27</b> |

## Rapporto di lavoro

---

### **Legge di Bilancio 2017 in Gazzetta Ufficiale**

È stata pubblicata sulla G.U. n. 297 del 21 dicembre 2016, S.O. n. 57, la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. Legge di Bilancio), in vigore dal 1° gennaio 2017.

In particolare la norma prevede:

- riduzione dell'aliquota contributiva per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata Inps;
- un sistema di agevolazioni per stabilizzare posizioni lavorative provenienti dall'alternanza scuola-lavoro;
- l'introduzione sperimentale dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica, c.d. APE;
- l'introduzione della rendita integrativa temporanea anticipata, c.d. RITA;
- anticipo pensionistico per i lavoratori precoci;
- modifiche alla disciplina della quattordicesima.

**L. 11/12/2016, n. 232, G.U. 21/12/2016, n. 297, S.O. n. 57**

### **In Gazzetta il decreto Milleproroghe**

È stato pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2016 il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d. Milleproroghe), recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini previsti da disposizioni legislative, in vigore dalla stessa data di pubblicazione.

In materia di lavoro, si segnala la proroga per il 2017 dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per le imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa.

**D.L. 30/12/2016, n. 244, G.U., 30/12/2016, n. 304**

### **Decreto Milleproroghe: l'analisi della Fondazione studi**

La Fondazione studi dei consulenti del lavoro, con approfondimento del 2 gennaio 2017, ha analizzato le disposizioni in materia di lavoro contenute nel D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d. decreto Milleproroghe).

**Fondazione studi dei consulenti del lavoro, approfondimento, 2/1/2017**

### **Referendum abrogativi per voucher e responsabilità appalti, ma non per l'articolo 18**

In data 11 gennaio 2017 la Corte Costituzionale si è pronunciata in riferimento a 3 quesiti referendari proposti dalla Cgil, riguardanti l'abrogazione del lavoro accessorio, delle disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti e l'abrogazione delle disposizioni in materia di licenziamenti illegittimi. La Corte ha ammesso i primi due e ha considerato inammissibile il quesito relativo al licenziamento, la cui finalità era quella di estendere la tutela reintegratoria, in caso di licenziamento illegittimo, alle imprese con più di 5 dipendenti.

**Corte Costituzionale, comunicato stampa, 11/1/2017**

### **Distacco transazionale: le indicazioni ispettive**

L'Ispettorato nazionale del lavoro, con circolare n. 1 del 9 gennaio 2017, ha riepilogato il nuovo quadro giuridico e le indicazioni di carattere operativo per una corretta applicazione del regime sanzionatorio relativamente al distacco transazionale di lavoratori, in seguito alla conversione in legge del D.Lgs. 136/2016, in attuazione della Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014.

**Ispettorato nazionale del lavoro, circolare, 9/1/2017, n. 1**

### **Trasferimenti intra-societari: condizioni di ingresso di lavoratori extra UE specializzati**

È stato pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2016 il D.Lgs. 253 del 29 dicembre 2016, in

vigore dall'11 gennaio stesso, che, in attuazione della direttiva 2014/66/UE, apporta modifiche al D.Lgs. 286/1998 (T.U. immigrazione) sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari. L'entrata in vigore del provvedimento è l'11 gennaio 2017.

**D.Lgs. 29/12/2016, n. 253, G.U., 30/12/2016, n. 304**

## **Vademecum per l'utilizzo della Pec**

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha pubblicato, in data 5 gennaio 2017, un vademecum per l'uso della Pec, che evidenzia quali sono le prassi di utilizzo corrette e valide giuridicamente, al fine di limitare l'incidenza delle prassi errate che rendono inefficaci, inválide o nulle le trasmissioni dei documenti e che spesso svelano la loro reale portata giuridica solo nel momento patologico del giudizio.

**Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, documento, 5/1/2017**

## **Ricorsi amministrativi: la nuova procedura dal 1° gennaio 2017**

L'Ispettorato nazionale del lavoro, con lettera circolare n. 4 del 29 dicembre 2016, ha riepilogato le modifiche apportate dal D.Lgs. 149/2015 al D.Lgs. 124/2004 in tema di ricorsi amministrativi, operative dal 1° gennaio 2017, e ha offerto le istruzioni operative per la corretta trattazione dei ricorsi e per la gestione delle eventuali giacenze. In particolare, sono stati modificati gli articoli 16 e 17, D.Lgs. 124/2004, concernenti la trattazione dei ricorsi amministrativi avverso le ordinanze ingiunzione e gli atti di accertamento emessi in materia lavoristica e previdenziale.

**Ispettorato nazionale del lavoro, lettera circolare, 29/12/2016, n. 4**

## **Dimissioni telematiche: autorizzati solo i cdl**

Il Ministero del lavoro, con risposta a interpello n. 24 del 30 dicembre 2016, su istanza di Confimi Industria, ha chiarito che il riferimento testuale ai "consulenti del lavoro" non sembra consentire un'interpretazione estensiva, tale da ricomprendere tutti i professionisti e le associazioni abilitati a effettuare gli adempimenti di cui all'articolo 1, L. 12/1979, ai fini della presentazione delle dimissioni telematiche. Ciò in quanto gli obblighi sanciti dall'articolo 26, D.Lgs. 151/2015, gravano principalmente sul lavoratore e non possono pertanto essere ricompresi nell'ambito degli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro di esclusiva pertinenza del datore di lavoro, che possono essere pertanto assolti anche dagli altri soggetti di cui alla L. 12/1979.

**Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello, 30/12/2016, n. 24**

## **Assunzione di disabili con contratto di somministrazione**

Il Ministero del lavoro, con risposta a interpello n. 23 del 30 dicembre 2016, ha precisato che in caso di assunzione di un lavoratore disabile in somministrazione, ferma restando la presenza dei requisiti previsti dalla disposizione citata per la fruibilità degli incentivi, la condizione dell'incremento occupazionale netto sulla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti va riferita all'impresa utilizzatrice.

Per quanto riguarda il requisito della riduzione della capacità lavorativa del soggetto disabile ai fini della computabilità nella quota di riserva, viene chiarito che il lavoratore somministrato disabile va computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della copertura della quota d'obbligo di cui all'articolo 3, L. n. 68/1999, nella misura in cui l'impiego nella medesima azienda utilizzatrice non risulti inferiore a 12 mesi. In altri termini, laddove l'Agenzia del lavoro invii in missione (somministrazione) per almeno 12 mesi un dipendente che presenti condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 1, comma 1, L. 68/1999, lo stesso viene computato, per il periodo di durata della missione, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui al citato articolo 3 da parte dell'utilizzatore.

**Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello, 30/12/2016, n. 23**

## **Nuovo saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2017: effetti**

L'Inps, con circolare n. 231 del 30 dicembre 2016, ha reso noto che, in base al decreto 7 dicembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze, dal 1° gennaio 2017 varia il saggio di interesse legale nella misura dello 0,1%: tale variazione ha riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

**Inps, circolare, 30/12/2016, n. 231**

## **Tabelle ACI 2017 in Gazzetta Ufficiale**

Sono state pubblicate sulla G.U. n. 294 del 22 dicembre 2016, S.O. n. 58, le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI per l'anno 2017 (articolo 3, comma 1, D.Lgs. 314/1997).

**Agenzia delle entrate, tabelle, G.U. 22/12/2016, n. 294, S.O. 58**

## **Attività ispettiva e politiche attive: competenza dal 2017**

Il Ministero del Lavoro, con notizia del 2 gennaio 2017, informa che dal 1° gennaio 2017, in attuazione delle disposizioni previste dal Jobs Act, le Direzioni generali dell'attività ispettiva e delle politiche attive, servizi al lavoro e formazione professionale sono soppresse. Le relative competenze sono trasferite rispettivamente all'INL e all'Anpal.

**Ministero del lavoro e delle politiche sociali, notizia, 2/1/2017**

## **Legale rappresentante: istanze telematiche Inps**

L'Inps, con messaggio n. 5270 del 29 dicembre 2016, ha comunicato che dal 21 dicembre 2016 è disponibile nel Cassetto Committenti Gestione Separata la funzionalità che consente di aggiornare l'anagrafica dell'azienda committente attraverso la presentazione di una domanda d'inserimento, sostituzione e chiusura del legale rappresentante. Si accede al servizio dal sito dell'Istituto [www.inps.it](http://www.inps.it), nell'ambito della sezione dedicata ai "Servizi online" autenticandosi con il PIN di accesso abbinato al proprio codice fiscale, selezionando dal menù principale Comunicazione bidirezionale > Istanze per legale rappresentante:

- Lista Istanze L.R.;
- Gestione Istanze L.R.

**Inps, messaggio, 29/12/2016, n. 5270**

## **Autotrasporto: corsi di formazione sull'uso dei tachigrafi**

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato, sulla G.U. n. 301 del 27 dicembre 2016, il decreto 12 dicembre 2016, recante le disposizioni in materia di corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali e analogici e in materia di istruzione dei conducenti e di controllo sulle attività degli stessi.

In particolare, il decreto disciplina i corsi di formazione sul corretto uso dei tachigrafi digitali e analogici dei conducenti che svolgono la propria attività, con o senza vincolo di subordinazione, in favore di imprese di autotrasporto di merci e persone, per conto proprio o per conto di terzi.

**Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, decreto, 12/12/2016, G.U., 27/12/2016, n. 301**

## **Comunicazione preventiva di distacco transnazionale di lavoratori in Italia**

L'Ispettorato nazionale del lavoro, con circolare n. 3 del 22 dicembre 2016, ha fornito indicazioni operative sulle modalità di compilazione della comunicazione preventiva di distacco dei lavoratori in Italia da parte delle aziende straniere, obbligatorio dal 26 dicembre 2016. La comunicazione deve essere trasmessa, in via telematica, tramite il modello UNI\_DISTACCO\_UE entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del periodo di distacco. Ogni successiva variazione dovrà avvenire tramite la

medesima procedura informatica entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento modificativo.

A far data dal 26 dicembre 2016, dunque, l'azienda straniera distaccante ha l'obbligo di effettuare la comunicazione preventiva di distacco del personale che intende impiegare in Italia. L'Ispettorato ritiene inoltre che, a decorrere dalla medesima data e entro il 26 gennaio 2017, le imprese straniere siano altresì tenute a comunicare i distacchi avviati successivamente al 22 luglio 2016, purché i distacchi siano ancora in essere a tale data. Sono quindi da ritenersi esclusi dall'obbligo di comunicazione preventiva i distacchi attivati dopo il 22 luglio 2016 ma cessati prima del 26 gennaio 2017, nonché i distacchi attivati prima del 22 luglio 2016.

L'obbligo in questione è posto esclusivamente in capo all'azienda straniera distaccante (prestatore di servizi) e trova applicazione sia nei confronti delle imprese stabilite in altri Stati membri sia nei confronti delle imprese stabilite in uno Stato terzo/extra UE, ovvero nei confronti di agenzie di somministrazione stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori in Italia.

**Ispettorato nazionale del lavoro, circolare, 22/12/2016, n. 3**

## **Extracomunitari stagionali: le istruzioni ministeriali**

Il Ministero del lavoro, con circolare n. 37 del 16 dicembre 2016, ha offerto le istruzioni operative sulle modifiche apportate all'articolo 24, D.Lgs. 286/1998 (TUI), contenente la disciplina del lavoro stagionale, in seguito alle modifiche apportate dal D.Lgs. 203/2016, recante attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali.

**Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare, 16/12/2016, n. 37**

## **Contributi e fisco**

---

### **Bando Isi agricoltura 2016: prorogati i termini di scadenza**

È stato pubblicato sulla G.U. n. 6 del 9 gennaio 2017 il comunicato Inail che proroga i termini di scadenza dell'avviso pubblico 2016 (c.d. Bando Isi agricoltura) per il sostegno al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nelle microimprese e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, in attuazione dell'articolo 1, commi 862 e ss., L. 208/2015.

Con determinazione del Direttore centrale prevenzione n. 70 del 29 dicembre 2016 sono state apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- il termine di scadenza della chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande è prorogato alle ore 18.00 del 28 aprile 2017;
- il termine di acquisizione del codice identificativo per l'inoltro on line è prorogato al 5 maggio 2017;
- la comunicazione relativa alle date di inoltro on line è prorogata al 12 giugno 2017;
- il termine per richiedere chiarimenti e informazioni sull'Avviso al Contact Center è prorogato alle ore 12.00 del 20 aprile 2017.

Gli avvisi regionali/provinciali sono reperibili sul sito dell'Istituto.

**Inail, comunicato, G.U., 9/1/2017, n. 6**

### **730/2017: disponibile la bozza**

È disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate, dal 5 gennaio 2017, la bozza del modello 730/2017 con le relative istruzioni. Tra le novità del modello dichiarativo, l'agevolazione sui premi di risultato dei dipendenti del settore privato e il regime speciale previsto per i lavoratori impatriati.

**Agenzia delle entrate, modello 730/2017, sito**

## **Sisma centro Italia: ulteriori istruzioni operative**

L'Inps, con circolare n. 2 dell'11 gennaio 2017, ha offerto indicazioni operative sui nuovi interventi previsti, con la conversione in legge del D.L. 189/2016, in favore delle popolazioni e dei territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, interessati dagli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016.

La circolare fornisce istruzioni in seguito all'estensione delle misure di sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi e offre la modulistica per la presentazione delle domande di sospensione dei versamenti e degli adempimenti contributivi.

**Inps, circolare, 11/1/2017, n. 2**

## **Sisma ottobre 2016: sospensioni Inps**

L'Inps, con circolare n. 1 del 4 gennaio 2017, ha fornito le istruzioni per la sospensione dei termini di pagamento delle rate di onere per riconsunzione, riscatto, rendita vitalizia ex articolo 13, L. 1338/1962, in favore dei soggetti residenti nei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016.

Si ricorda che la L. 229/2016 ha disposto, nei Comuni colpiti dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017. In base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, D.L. 189/2016, così come modificato dalla L. 229/2016, nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto il beneficio in esame si applica limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del T.U. di cui al D.P.R. 445/2000, con trasmissione di detta dichiarazione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Inps territorialmente competenti.

La sospensione riguarda anche le rate di onere per riscatti, rendite e riconsunzione (prima rata e successive). Il periodo di sospensione è neutro ai fini del pagamento, mentre dal 1° ottobre 2017 gli interessati sono rimessi nei termini conservando ovviamente il diritto a tutte le condizioni dell'originale piano di ammortamento.

**Inps, circolare, 4/1/2017, n. 1**

## **Eventi sismici 2016: le istruzioni Inps**

L'Inps, con circolare n. 235 del 30 dicembre 2016, ha riepilogato le principali indicazioni interpretative per l'applicazione dell'articolo 45, D.L. 189/2016, convertito con modificazioni dalla L. 229/2016, che prevede apposite misure a sostegno del reddito per i lavoratori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici accaduti nel 2016. In particolare la circolare offre istruzioni in merito alla gestione delle domande di cassa integrazione guadagni ordinaria, dell'assegno ordinario e assegno di solidarietà a carico dei Fondi di solidarietà, e degli ammortizzatori sociali in deroga.

**Inps, circolare, 30/12/2016, n. 235**

## **Sisma 2016: accesso ai trattamenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori**

Il Ministero del lavoro, con circolare n. 40 del 22 dicembre 2016, ha fornito ulteriori indicazioni operative per semplificare le modalità di presentazione delle istanze per l'accesso ai trattamenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dei Comuni interessati dal sisma che ha colpito l'Italia centrale, ex articoli 45 e 48, D.L. 189/2016. A integrazione della circolare n. 38/2016, il Ministero chiarisce che le disposizioni di cui al D.L. 189/2016 si applicano ai Comuni indicati negli allegati 1 e 2 del D.L. stesso. Le disposizioni di cui agli articoli 45 e 48, D.L. 189/2016, si applicano nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, con trasmissione della dichiarazione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Inps ter-

ritorialmente competenti. Ai fini dell'accesso alle misure di cui agli articoli 45 e 48, gli interessati devono produrre copia della dichiarazione trasmessa all'Agenzia delle entrate e all'Inps.

**Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare, 22/12/2016, n. 40**

## **Sisma centro Italia: i chiarimenti sulla sospensione contributiva**

L'Inps, con messaggio n. 5162 del 21 dicembre 2016, ha offerto precisazioni in merito alla sospensione contributiva per le aziende site nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, fornendo chiarimenti rispetto a quanto disposto dalla circolare n. 204/2016.

**Inps, messaggio, 21/12/2016, n. 5162**

## **Autoliquidazione 2016-2017: la guida Inail**

L'Inail, in data 30 dicembre 2016, ha pubblicato la Guida all'autoliquidazione dei premi e contributi associativi 2016/2017. La dichiarazione delle retribuzioni dovrà essere presentata entro il 28 febbraio 2017, per via telematica, inoltrando contestualmente l'eventuale comunicazione di pagamento in 4 rate del premio dovuto.

Le novità dell'autoliquidazione 2016/2017 riguardano i nuovi servizi on line per i datori di lavoro del settore marittimo e il pagamento tramite F24 dei relativi premi assicurativi.

**Inail, guida autoliquidazione 2016-2017, 30/12/2016**

## **Conguaglio contributivo di fine anno 2016: le istruzioni Inps**

L'Inps, con circolare n. 237 del 30 dicembre 2016, ha offerto chiarimenti e precisazioni in merito alle modalità da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative all'anno 2016, finalizzate alla corretta quantificazione dell'imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione, per i datori di lavoro privati non agricoli che utilizzano la dichiarazione contributiva UniEmens.

In particolare l'Istituto ricorda che i datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio, oltre che con la denuncia di competenza del mese di "dicembre 2016" (scadenza di pagamento 16/1/2017), anche con quella di competenza di "gennaio 2017" (scadenza di pagamento 16/2/2017), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.

Considerato, inoltre, che dal 2007 i conguagli possono riguardare anche il Tfr al Fondo di tesoreria e le misure compensative, si fa presente che le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di "febbraio 2017" (scadenza di pagamento 16 marzo 2017), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2017.

**Inps, circolare, 30/12/2016, n. 237**

## **730 precompilato: modifiche alla parte relativa alle spese sanitarie**

È stato pubblicato sulla G.U. n. 301 del 27 dicembre 2016 il decreto 14 dicembre 2016 del Ministero dell'economia, che ha modificato i decreti 2 agosto e 16 settembre 2016, concernenti la dichiarazione dei redditi precompilata nella parte relativa alle spese sanitarie (Sistema tessera sanitaria), di cui all'articolo 3, D.Lgs. 175/2014.

**Ministero dell'economia e delle finanze, decreto, 14/12/2016, G.U. 27/12/2016, n. 301**

## **Detassazione studi professionali: gli accordi territoriali**

Confprofessioni Lavoro, con notizia del 3 gennaio 2017, ha reso noto che, in seguito all'intesa quadro 6 dicembre 2016, sono stati siglati i primi accordi territoriali che consentono agli studi professionali di accedere alla detassazione dei premi di produttività. Le Regioni che hanno siglato gli

accordi sono:

- Lazio;
- Liguria;
- Lombardia;
- Sardegna;
- Trento;
- Veneto.

**Confprofessioni Lavoro, notizia, 3/1/2017**

## **Rottamazione cartelle: annullate le sanzioni tributarie agli intermediari**

La Fondazione studi dei consulenti del lavoro, con approfondimento del 30 dicembre 2016, ha analizzato l'operazione di rottamazione delle cartelle esattoriali Equitalia, introdotta dal D.L. 193/2016. La Fondazione ha ricostruito la normativa sul sistema sanzionatorio, evidenziando che le sanzioni irrogate ai professionisti per tardiva o omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi, nella loro qualità di intermediari, possono essere oggetto di rottamazione dei ruoli o per sanzioni amministrative inerenti l'infedele apposizione del visto di conformità e delle asseverazioni tributarie con il solo pagamento degli aggi esattoriali e delle spese di notifica.

**Fondazione studi dei consulenti del lavoro, approfondimento, 30/12/2016**

## **Aggiornato tasso rivalutazione per agevolazioni a favore delle imprese**

È stato pubblicato sulla G.U. n. 298 del 22 dicembre 2016 il decreto 14 dicembre 2016 del Ministero dello sviluppo economico, che ha aggiornato allo 0,93% il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese.

**Ministero dello sviluppo economico, decreto, 14/12/2016, G.U., 22/12/2016, n. 298**

## **Riduzione premi Inail 2017: approvato il decreto**

Il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia, ha emanato il decreto 9 novembre 2016, che approva la deliberazione del presidente Inail n. 307/2016, riguardante la riduzione nella misura del 16,48%, per l'anno 2017, dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché la fissazione degli indici di gravità medi e misura della riduzione per il 2017.

**Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto, 9/11/2016**

## **Estratto conto integrato casellario lavoratori attivi: ampliata la platea di riferimento**

L'Inps, con circolare n. 4 dell'11 gennaio 2017, ha fornito indicazioni per l'accesso all'Estratto conto integrato con il casellario lavoratori attivi (ECI) per gli assicurati iscritti a più gestioni previdenziali, a seguito dell'ampliamento della platea di riferimento dovuto alla sistemazione della posizione assicurativa degli iscritti alle gestioni pensionistiche dei dipendenti pubblici (Casse non Stato), che ha ammesso molti medici appartenenti alla gestione dipendenti pubblici alla consultazione del conto consolidato. L'Estratto conto integrato del casellario lavoratori attivi ha la finalità di informare i cittadini sulla loro storia previdenziale, attraverso un documento unico che riassume la posizione contributiva e che contiene, in ordine temporale, tutti i periodi previdenziali riconosciuti dagli Enti e dalle gestioni presso cui, nel corso della vita lavorativa, si è stati iscritti.

**Inps, circolare, 11/1/2017, n. 4**

## **Ammortizzatori sociali: le novità dal 1° gennaio 2017**

L'Inps, con messaggio n. 99 dell'11 gennaio 2017, ha illustrato le novità relative agli ammortizzatori sociali per l'anno 2017, ricordando che, come previsto dall'articolo 2, comma 71, L. 92/2012,

dal 1° gennaio 2017 sono l'abrogati i seguenti trattamenti erogati in caso di disoccupazione involontaria:

- indennità di mobilità ordinaria;
- trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia.

La L. 92/2012 ha, inoltre, abrogato la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità a decorrere dal 1° gennaio 2017; a decorrere dalla stessa data sono altresì espressamente abrogate le disposizioni che prevedono incentivi per l'assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

**Inps, messaggio, 11/1/2017, n. 99**

## **Flussi di regolarizzazione per implementazione UniEmens: rinvio decorrenza**

L'Inps, con messaggio n. 5274 del 30 dicembre 2016, ha rinviato al giorno 1° febbraio 2017 la decorrenza relativa alle "Implementazioni per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali UNIEMENS – Flussi di regolarizzazione", inizialmente prevista dal messaggio n. 4973/2016 con decorrenza 3 gennaio 2017.

**Inps, messaggio, 30/12/2016, n. 5274**

## **Congedo parentale su base oraria: compilazione UniEmens**

L'Inps, con circolare n. 230 del 29 dicembre 2016, ha offerto ulteriori chiarimenti in materia di congedo parentale su base oraria per i lavoratori del settore privato, in particolare per quanto riguarda la modalità transitoria di compilazione del flusso UniEmens, in attesa di una più ampia revisione della materia che codifichi le diverse modalità di fruizione del congedo parentale e i corrispondenti codici conguaglio.

**Inps, circolare, 29/12/2016, n. 230**

## **Assegni familiari e quote pensione: rivalutazione limiti**

L'Inps, con circolare n. 229 del 29 dicembre 2016, ha reso noto che dal 1° gennaio 2017 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi. Tali disposizioni trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, cioè nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).

**Inps, circolare, 29/12/2016, n. 229**

## **Certificazione Unica 2017: disponibile la bozza**

L'Agenzia delle entrate, con comunicato stampa del 15 dicembre 2016, ha reso noto che è disponibile dal 15 dicembre 2016 la bozza della CU relativa ai redditi 2016.

L'Agenzia ricorda che slitta al 31 marzo il termine per la consegna del modello al lavoratore, mentre rimane ferma la scadenza del 7 marzo per la trasmissione telematica delle CU da parte dei datori di lavoro e degli Enti pensionistici.

La CU contiene nuove sezioni per l'inserimento dei premi di risultato, per la gestione dei rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione e per lo speciale regime relativo ai c.d. lavoratori impatriati.

**Agenzia delle entrate, bozza CU 2017**

## Assunzione di disabili con contratto di somministrazione

**Ministero del lavoro, interpello, 30/12/2016 , n. 23**

*Il Ministero del lavoro, con risposta a interpello n. 23 del 30 dicembre 2016, ha precisato che in caso di assunzione di un lavoratore disabile in somministrazione, ferma restando la presenza dei requisiti previsti dalla disposizione citata per la fruibilità degli incentivi, la condizione dell'incremento occupazionale netto sulla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti va riferita all'impresa utilizzatrice.*

### **Il testo dell'interpello n. 23/2016**

**Ministero del lavoro, interpello, 30 dicembre 2016 , n. 23**

**Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – somministrazione di lavoro e assunzione disabili – incremento occupazionale netto.**

L'Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 13, L. n. 68/1999, come modificato dall'art. 10, D.Lgs. n. 151/2015, recante la disciplina degli incentivi economici per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

In particolare l'istante chiede se, in caso di assunzione di un lavoratore disabile in somministrazione, ferma restando la presenza dei requisiti previsti dalla disposizione citata per la fruibilità degli incentivi, la condizione dell'incremento occupazionale netto sulla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti vada riferita all'Agenzia del lavoro ovvero all'impresa utilizzatrice.

Si richiedono, altresì, chiarimenti sul disposto di cui all'art. 34, comma 3, secondo periodo, D.Lgs. n. 81/2015, in ordine al requisito della riduzione della capacità lavorativa del soggetto disabile ai fini della computabilità nella quota di riserva di cui all'art. 3, L. n. 68/1999.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali e dell'Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, occorre sottolineare come la nuova formulazione dell'art. 13 della L. n. 68/1999, per promuovere il concreto inserimento delle persone con disabilità nel mondo del lavoro, prevede la concessione di un incentivo di natura economica rapportato alla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, nonché al grado e alla tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto.

L'incentivo in argomento è fruibile per un periodo massimo di 36 mesi per le assunzioni di lavoratori disabili a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche part time, laddove siano effettuate da datori di lavoro privati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui alla L. n. 68, ovvero nel caso in cui gli stessi, pur non risultando soggetti ai suddetti obblighi, procedano all'assunzione in presenza dei requisiti di cui all'art. 13. Peraltro, per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, è previsto un trattamento di maggior favore (art. 13, comma 1 bis, L. n. 68/1999).

Ai fini della soluzione del primo quesito, va considerato quanto previsto in materia di principi generali per la fruizione degli incentivi dall'art. 31, comma 1, D.Lgs. n. 150/2015. In particolare la lettera e) espressamente prevede che "con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore".

Sempre al fine di garantire una uniforme applicazione degli incentivi, la disposizione da ultimo

menzionata, alla lett. f), stabilisce altresì quali siano le modalità di calcolo per la determinazione dell'incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata nei dodici mesi precedenti, che con riferimento alla somministrazione deve essere effettuato rispetto ai lavoratori occupati dall'impresa utilizzatrice secondo il criterio convenzionale di derivazione comunitaria dell'Unità di Lavoro Annuo – U.L.A. (cfr. INPS circ. n. 99/2016 p. 5.3.).

In ordine alla seconda problematica sollevata, relativa al requisito della riduzione della capacità lavorativa, occorre richiamare invece l'art. 34, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015, in virtù del quale il lavoratore somministrato disabile va computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della copertura della quota d'obbligo di cui all'articolo 3, L. n. 68/1999, nella misura in cui l'impiego nella medesima azienda utilizzatrice non risulti inferiore a dodici mesi.

In altri termini, laddove l'Agenzia del lavoro invii in missione (somministrazione) per almeno 12 mesi un dipendente che presenti condizioni di disabilità ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L. n. 68/1999, lo stesso viene computato, per il periodo di durata della missione, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui al citato art. 3 da parte dell'utilizzatore.

## Convertito in legge il Decreto Fiscale

**L**a L. 225/2016, di conversione del D.L. 193/2016, è stata pubblicata sul S.O. n. 53 alla G.U. n. 282/2016 ed è in vigore dal 3 dicembre scorso.

Tra le novità si segnala:

- il differimento del termine per la consegna della CU dei sostituti d'imposta dal 28 febbraio al 31 marzo a decorrere dal 2017;
- la norma interpretativa sul trattamento Irpef dei lavoratori trasfertisti;
- la definizione agevolata di tutti i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 (non più fino al 2015) anche con pagamento rateale con interessi dal 1° agosto 2017 e con versamento di almeno il 70% del dovuto entro il 2017.

### CU e 770

È stato posticipato, già in riferimento alle CU2017 riferite al 2016, dal 28 febbraio al 31 marzo di ogni anno il termine per la consegna ai lavoratori del modello sintetico. Restano invariati i termini per gli inoltri telematici all'Agenzia delle entrate: il 7 marzo per le CU e il 31 luglio per il modello 770.

### Trasfertisti

È stata fornita l'interpretazione autentica con valore retroattivo del comma 6, articolo 51, Tuir, sulla determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti.

I lavoratori trasfertisti sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:

1. mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
2. svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
3. corresponsione di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi.

In caso di mancata contestuale esistenza delle condizioni indicate non è applicabile la disposizione sui trasfertisti, ma è riconosciuto il trattamento previsto per le trasferte (articolo 51, comma 5, Tuir).

### Rottamazione delle cartelle di pagamento equitalia

La definizione agevolata prevista dal D.L. 193/2016, ora convertito con modificazioni dalla L. 225/2016 in vigore dal 3 dicembre 2016, si applica alle somme riferite ai carichi affidati a Equitalia tra il 2000 e il 2016. Chi intende aderire pagherà l'importo residuo delle somme inizialmente richieste senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

Per avvalersi dell'agevolazione occorre presentare apposita domanda entro e non oltre il 31 marzo 2017.

La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata può essere presentata dal contribuente:

- presso gli Sportelli dell'Agente della riscossione utilizzando il modulo DA1;
- alla casella e-mail/Pec della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione di riferimento, inviando il modulo DA1, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità.

Equitalia Servizi di riscossione comunicherà al contribuente entro il 31 maggio 2017 l'ammontare complessivo delle somme dovute e gli invierà i bollettini di pagamento.

Il 2 dicembre 2016 Equitalia ha informato che è disponibile il nuovo modulo per presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata.

Sul sito Equitalia sono disponibili un video per la definizione agevolata, il Modulo DA1 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, la Guida alla compilazione del Modulo DA1, l'Elenco e-mail/caselle Pec dedicate alla definizione agevolata, nonché le Faq sulla definizione agevolata.

Entro il 31 maggio 2017 Equitalia comunicherà l'ammontare complessivo della somma dovuta, la scadenza delle eventuali rate, inviando i relativi bollettini di pagamento.

La definizione agevolata si applica alle somme riferite ai carichi affidati a Equitalia tra il 2000 e il 2016. Equitalia invierà al contribuente, entro il 28 febbraio 2017, una comunicazione per posta ordinaria sulle somme che le sono state affidate entro il 31 dicembre del 2016 e che a tale data non risultano ancora notificate. Per avere informazioni sugli importi che sono stati affidati a Equitalia nel 2016 è possibile rivolgersi anche allo sportello o accedere all'area riservata sul sito [www.gruppoequitalia.it](http://www.gruppoequitalia.it).

Chi avesse già presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prima delle modifiche apportate alla norma in sede di conversione in legge e voglia integrarla con gli importi affidati a Equitalia nel 2016 (prima non previsti), può farlo presentando, entro il 31 marzo 2017, una nuova dichiarazione, utilizzando il nuovo modulo "DA1 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata" e indicando solo ed esclusivamente i nuovi carichi che intende definire.

Chi ha un contenzioso con Equitalia può comunque richiedere la definizione agevolata, ma la legge stabilisce che per aderire si debba espressamente dichiarare di rinunciare a eventuali contenziosi relativi alle cartelle interessate dalla definizione agevolata.

Chi ha già un piano di rateizzazione in corso, può comunque aderire alle agevolazioni, ma deve pagare le rate con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

Si può pagare con i bollettini RAV precompilati inviati da Equitalia, nel numero di rate richieste con il modello di dichiarazione (da 1 rata fino a un massimo di 5), rispettando le date di scadenza riportate sulla comunicazione. In caso di pagamento in un'unica rata, la scadenza è fissata nel mese di luglio 2017.

Si può pagare con la domiciliazione bancaria (se richiesto nel modello di dichiarazione), oppure in banca, anche con il proprio home banking, agli uffici postali, nei tabaccai, tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul sito [www.gruppoequitalia.it](http://www.gruppoequitalia.it), con la App Equiclick o direttamente agli sportelli di Equitalia.

Chi non paga anche solo una rata, oppure lo fa in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici della definizione agevolata previsti dalla legge. Gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

## Varie

Dal 1° luglio 2017 Equitalia (salvo Equitalia Giustizia) sarà sostituita da Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico con gli stessi scopi.

Dal 1° gennaio 2017 l'Agenzia delle entrate potrà utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere (incluse quelle sui rapporti di lavoro) anche per le funzioni relative alla riscossione nazionale.

Dal 1° luglio 2017 gli avvisi di accertamento e gli altri atti saranno notificati alle imprese individuali, alle società o ai professionisti mediante posta certificata (si attende un provvedimento dell'Agenzia delle entrate). La notifica della cartella di pagamento avviene all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-Pec) o, per i soggetti non obbligati alla Pec e che ne facciano richiesta, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta.

Dal 1° gennaio 2017 il versamento a saldo di Irpef e Irap è posticipato dal 16 al 30 giugno.

I Caf e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, potranno svolgere entro il 23 luglio di ogni anno la comunicazione all'Agenzia delle entrate, in via telematica, del risultato finale delle dichiarazioni, la consegna al contribuente di copia della dichiarazione dei redditi elaborata e del relativo prospetto di liquidazione,

nonché la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni predisposte, purché abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'80% delle dichiarazioni entro il 7 luglio.

È stato posticipato al 23 luglio il termine per inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate direttamente la dichiarazione precompilata.

È stato incrementato di 592,6 milioni di euro, per il 2016, il Fondo sociale per occupazione e formazione, anche per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, così come è stato incrementato il Fondo sociale per occupazione e formazione di 4 milioni di euro per il 2016 per sostenere gli accordi governativi conclusi e sottoscritti entro il 31 luglio 2015 per i casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale con notevoli ricadute occupazionali e il cui piano industriale abbia previsto l'utilizzo della C.I.G.S. o dei contratti di solidarietà.

La rendita per inabilità permanente erogata dall'Inail ha natura risarcitoria del danno subito e, pertanto, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini tributari.

## Ammortizzatori in deroga o Fondi di solidarietà: scelta ancora possibile

**C**on nota n. 22695 del 25 novembre scorso, il Ministero del lavoro ricorda che le Regioni e Province autonome possono disporre, in deroga ai criteri introdotti dal D.I. 83473/2014, nel limite del 50% delle risorse ad esse attribuite e fino ad esaurimento delle stesse, con provvedimenti aventi effetti di durata anche ulteriore rispetto al 31 dicembre 2016, in deroga all'articolo 2, comma 64, L. 92/2012.

### Introduzione

In conseguenza di tale facoltà le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al Fondo di integrazione salariale o dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi possono scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga - nei limiti previsti dalle disponibilità finanziarie delle regioni e province autonome - o alle prestazioni previste dai Fondi, anche per i periodi con inizio nel 2016 e prosecuzione nel 2017.

Anche l'Inps ha commentato l'ampliamento delle possibilità di derogare ai criteri di cui al citato decreto con la circolare n. 217/2016.

Per quanto riguarda la mobilità in deroga, si evidenzia che tale prestazione è sostanzialmente un'estensione a una platea di beneficiari più ampia della mobilità ordinaria, che cessa i suoi effetti al 31 dicembre 2016. Conseguentemente, le Regioni e Province autonome possono concedere provvedimenti di mobilità in deroga con effetti di durata oltre la data del 31 dicembre 2016 solo nel caso in cui il trattamento in argomento abbia inizio entro la fine dell'anno 2016 oppure con decorrenza successiva al 31 dicembre 2016, purché la mobilità in deroga sia consecutiva esclusivamente alla fruizione di un precedente intervento di mobilità ordinaria scaduto dopo il 31 dicembre 2016.

Le Regioni e Province autonome possono utilizzare, per le decretazioni riferite a periodi di intervento che hanno inizio nel 2016 e termine nel corso del 2017, le sole risorse finanziarie attribuite, nei limiti del 50%, per le concessioni in deroga agli articoli 2 e 3, D.I. n. 83473. Perciò le stesse hanno la possibilità di utilizzare le risorse finanziarie, pari al 50%, attribuite per le concessioni ai sensi degli articoli 2 e 3, D.I. n. 83473, solo ed esclusivamente per le decretazioni riferite a periodi di intervento con inizio e termine nel corso dell'anno 2016.

### Concessione di cassa integrazione guadagni in deroga

La concessione di cassa integrazione guadagni in deroga potrà interessare anche periodi di intervento che hanno inizio e termine nell'annualità 2017, purché consecutivi - cioè senza soluzione di continuità - alla fruizione di precedenti interventi di cassa integrazione guadagni ordinaria o di cassa integrazione guadagni straordinaria con scadenza successiva al 31 dicembre 2016. Parallelamente, la concessione di trattamenti di mobilità in deroga potrà interessare anche periodi di intervento che hanno inizio e termine nell'annualità 2017, purché consecutivi - cioè senza soluzione di continuità - alla fruizione di precedenti trattamenti di mobilità ordinaria con scadenza successiva al 31 dicembre 2016. Conseguentemente, non potrà essere concessa mobilità in deroga, con inizio del trattamento nell'anno 2017, a coloro i quali hanno terminato, sempre nell'anno 2017, un ammortizzatore ordinario diverso dalla mobilità.

Entro e non oltre il 30 novembre 2016 le Regioni e Province autonome potevano adottare i decreti di concessione relativi a periodi di competenza delle annualità 2014 e 2015 e, nell'ambito delle risorse finanziarie attribuite nei limiti del 50%, di decretare, anche dopo la data del 31 dicembre 2016 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017, la concessione di trattamenti che hanno inizio entro la fine dell'anno 2016. Infine è prevista la possibilità per le Regioni e Province autonome di utilizzare le risorse a disposizione - destinate alla decretazione in deroga agli articoli 2 e 3, D.I. n.

83473/2014 – per i trattamenti di ammortizzatori sociali in deroga anche con decorrenza successiva al 31 dicembre 2016, fermo restando, comunque, che i relativi provvedimenti di concessione devono essere adottati entro e non oltre il 31 dicembre 2016.

In sintesi, le differenti fattispecie disciplinate con l'indicazione dei termini perentori previsti sono le seguenti:

- i decreti di concessione relativi a periodi di intervento dell'annualità 2014 devono essere emanati dalle Regioni e dalle Province autonome entro e non oltre il 30 novembre 2016;
- i decreti di concessione relativi a periodi di intervento dell'annualità 2015 devono essere emanati dalle Regioni e dalle Province autonome entro e non oltre il 30 novembre 2016;
- i decreti di concessione in deroga agli articoli 2 e 3, D.I. n. 83743, contenenti periodi di intervento che hanno inizio e termine nell'annualità 2017, purché consecutivi alla fruizione di precedenti interventi ordinari, devono essere emanati dalle Regioni e dalle Province autonome entro e non oltre il 31 dicembre 2016;
- i decreti di concessione in deroga agli articoli 2 e 3, D.I. n. 83743, relativi a periodi di intervento dell'annualità 2016, devono essere emanati dalle Regioni e dalle Province autonome entro e non oltre il 31 dicembre 2017;
- i decreti di concessione in deroga agli articoli 2 e 3, D.I. n. 83743, relativi a periodi di intervento che hanno inizio nell'anno 2016 e termine nell'anno 2017, devono essere emanati dalle Regioni e dalle Province autonome entro e non oltre il 31 dicembre 2017;
- i decreti di concessione ai sensi degli articoli 2 e 3, D.I. n. 83743, contenenti periodi di intervento che hanno inizio e termine nell'annualità 2016, devono essere emanati dalle Regioni e dalle Province autonome entro e non oltre il 31 dicembre 2017.

## Pagamento diretto delle prestazioni del FIS

**C**on il messaggio n. 4885 del 2 dicembre 2016, l'Inps ha fornito istruzioni sul pagamento diretto dell'assegno ordinario e dell'assegno di solidarietà erogati dal Fondo di integrazione salariale precisando che, in attesa delle istruzioni UniE-mens utili per procedere alle operazioni di conguaglio o rimborso delle prestazioni anticipate dal datore di lavoro, il pagamento dell'assegno ordinario e di quello di solidarietà avverrà, in fase di prima applicazione, esclusivamente con la modalità del pagamento diretto, al fine di garantire continuità di reddito ai lavoratori sospesi ovvero in riduzione di orario.

Il D.I. 94343/2016 ha adeguato il Fondo residuale istituito presso l'Inps, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alle disposizioni del D.Lgs. 148/2015, di riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, assumendo, dalla medesima data, la denominazione di Fondo di integrazione salariale (FIS).

Il FIS garantisce due prestazioni: l'assegno di solidarietà e l'assegno ordinario come ulteriore prestazione in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data d'inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro. Per le prestazioni sia di assegno di solidarietà che di assegno ordinario il Fondo provvede a versare alla gestione d'iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. Durante il periodo di percezione sia dell'assegno di solidarietà che dell'assegno ordinario il Fondo non eroga la prestazione accessoria dell'assegno al nucleo familiare né il Tfr. I trattamenti di integrazione salariale erogati dal Fondo sono autorizzati dall'Inps competente in relazione all'unità produttiva o, in caso di aziende plurilocalizzate, dalla sede Inps dove si trova la sede legale del datore di lavoro o presso la quale il datore di lavoro ha richiesto l'accentramento della posizione contributiva.

Con la circolare n. 22/2016 e il messaggio n. 1986/2016, sono state fornite le prime istruzioni relative all'operatività del Fondo medesimo e alle modalità di presentazione delle istanze, rispettivamente, di assegno ordinario e di assegno di solidarietà.

### Istruzioni procedurali

Le aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo, una volta inoltrata domanda all'Inps, per consentire l'istruttoria e il pagamento della prestazione direttamente in favore del lavoratore, devono inoltre trasmettere, per ciascun lavoratore interessato, raggruppandoli in file aziendali con periodicità mensile, il modello SR41, collegandosi al sito [www.inps.it](http://www.inps.it)>Servizi online>sezione Servizi per le aziende e consulenti>CIG>Invio richieste pag. dir SR41.

L'invio del modello SR41 potrà essere effettuato successivamente al provvedimento di concessione e al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Inps. Il pagamento ai lavoratori è subordinato al rilascio dell'autorizzazione e nei limiti della stessa.

Una volta emesso il provvedimento di concessione da parte del direttore, verrà dato avviso, alla struttura territoriale Inps competente per il rilascio della relativa autorizzazione di pagamento, che è presupposto per la corresponsione del trattamento economico ai lavoratori interessati. La struttura territoriale provvede altresì alla notifica del provvedimento all'azienda istante. L'autorizzazione di pagamento verrà rilasciata dalla struttura territoriale Inps competente con l'indicazione del periodo, delle ore, del numero dei lavoratori e dell'importo autorizzato comprensivo di contribuzione correlata.

Infine, è a carico del datore di lavoro un contributo addizionale pari alla misura del 4% calcolato

sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati alle prestazioni. Le richieste e il recupero del contributo addizionale dovuto in ragione dei pagamenti diretti effettuati dall'Istituto avverranno con le medesime modalità operative previste per la gestione del contributo addizionale di finanziamento della Cassa integrazione guadagni. Le modalità applicative saranno comunicate con separato messaggio Inps.

## **Istruttoria della domanda**

All'atto della ricezione della domanda di concessione dell'assegno ordinario l'Inps provvederà alla relativa istruttoria, effettuando le seguenti verifiche:

- rispetto del requisito dimensionale;
- azienda rientrante nel campo di applicazione del fondo;
- prestazioni incompatibili del datore di lavoro;
- integrabilità della causale e verifica consultazione sindacale;
- rispetto dei termini di presentazione della domanda;
- periodo prestazione;
- coerenza della durata della prestazione con le regole definite dal Fondo -biennio mobile;
- coerenza della durata della prestazione con le regole definite dal Fondo - quinquennio mobile;
- compatibilità dei lavoratori;
- ore autorizzabili nel biennio mobile;
- proporzionalità tra importo richiesto e tetto aziendale.

Terminata l'istruttoria, sulla base di una relazione, potrà essere adottato il relativo provvedimento.

## **Regime intertemporale di applicazione del FIS**

Possono accedere alle prestazioni garantite dal FIS a decorrere:

- dal 1° gennaio 2016 le imprese che risultavano già iscritte al Fondo residuale, per eventi di sospensione o riduzione di attività lavorativa intervenuti dal 1° gennaio 2016;
- dal 14 aprile 2016 i datori di lavoro con più di 15 dipendenti non iscritti al Fondo residuale per eventi intervenuti dal 30 marzo 2016. A tale categoria di datori di lavoro il codice di autorizzazione 0J è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2016, pertanto, per la corretta istruttoria delle istanze, è necessario verificare in Anagrafica aziende - Iscrizione e Variazione Azienda la data di decorrenza dell'attribuzione del codice di autorizzazione. Laddove il codice di autorizzazione sia stato attribuito con decorrenza 1° gennaio 2016 e il datore di lavoro abbia una forza occupazionale superiore a 15 dipendenti, potrà accedere alle prestazioni esclusivamente per eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 30 marzo 2016. Nell'eventualità in cui l'istanza di accesso alle prestazioni si riferisca ad un periodo anteriore, il datore di lavoro deve compilare l'allegato 1 alla circolare n. 201/2015, specificando le ore non indennizzabili, ossia le ore di sospensione o riduzione ricomprese tra l'inizio della riduzione/sospensione indicata nella domanda e la data del 29 marzo 2016;
- dal 1° luglio 2016: i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 e sino a 15 dipendenti per eventi di riduzione dell'attività intervenuti dalla medesima data in relazione alle istanze di accesso all'assegno di solidarietà.

## **Compatibilità con i trattamenti in deroga e con i contratti di solidarietà di tipo B per il 2016**

Con note n. 3223/2016 e n. 3763/2016 il Ministero del lavoro ha specificato che i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del FIS possono scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga o al contributo di solidarietà di cui all'articolo 5, D.L. 148/1993, o alle prestazioni previste dal FIS.

Così come precisato con le circolari n. 56/2016 e n. 176/2016:

- ai fini del computo dei rispettivi periodi di fruizione, i singoli istituti devono essere conteggiati in maniera autonoma;

- il datore di lavoro non può presentare domande di integrazione salariale in deroga o domande per il contributo di solidarietà e domande per i trattamenti garantiti dal FIS aventi ad oggetto periodi d'intervento parzialmente o totalmente coincidenti.

Sarà cura dell'Inps verificare che la fruizione da parte del datore di lavoro degli istituti sopra descritti non costituisca una duplicazione delle prestazioni corrisposte.

In caso di contemporanea presenza di domande per periodi totalmente o parzialmente coincidenti, le strutture territoriali, una volta verificato che non risulti alcun provvedimento di autorizzazione emesso per le altre prestazioni (deroga e solidarietà), procederanno all'istruttoria delle prestazioni richieste al FIS.

In presenza di prestazioni già autorizzate, se il periodo richiesto è totalmente coincidente, l'istanza di accesso al FIS dovrà essere respinta, mentre se il periodo richiesto è parzialmente coincidente, l'istanza di accesso al FIS potrà essere accolta parzialmente, esclusivamente con riferimento al periodo non coincidente con la prestazione già autorizzata. In tale ultima eventualità il datore di lavoro istante deve compilare l'allegato 1 alla circolare n. 201/2015, indicando le ore non indennizzabili, ossia le ore di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa ricadenti nel periodo coincidente con la prestazione già autorizzata a titolo di CIG in deroga o contributo di solidarietà.

## **Anzianità di effettivo lavoro**

I beneficiari delle prestazioni garantite dal FIS sono i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, che abbiano un'anzianità di effettivo lavoro presso l'unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di almeno 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di concessione del trattamento. Nel computo dei 90 giorni vanno ricompresi, oltre i giorni di ferie, festività, infortuni e i periodi di maternità obbligatoria, sia il sabato, in caso di articolazione dell'orario di lavoro su 5 giorni a settimana, che il riposo settimanale (domenica o altro giorno infrasettimanale). In attesa dell'implementazione del flusso UniEmens, che consenta alla procedura di rilevare automaticamente tale requisito, lo stesso dovrà essere autocertificato dalle aziende richiedenti. Per le domande già pervenute, pertanto, sarà chiesto ai datori di lavoro istanti di autocertificare che ciascun lavoratore beneficiario possiede il requisito dei 90 giorni di anzianità di effettivo lavoro nell'unità produttiva.

## **Requisito dimensionale**

La verifica del requisito dimensionale si effettua sulla media occupazionale nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o riduzioni di orario di lavoro. Ciò può comportare, a seconda della data di presentazione della domanda e della data di inizio delle sospensioni o riduzioni di attività, uno sfasamento tra la presentazione della domanda (precedente) e l'acquisizione del dato rilevato dalle comunicazioni del datore di lavoro (successivo). Per tale motivo, le domande che ricadono in tale fattispecie e per le quali non sarà possibile rilevare in tempo reale la forza aziendale, saranno evidenziate in procedura, con esito alert.

Una volta che il dato relativo alla dimensione aziendale sarà acquisito, la procedura cambierà l'esito in positivo o negativo a seconda della soglia dimensionale verificata. Tuttavia l'operatore di sede potrà comunque procedere in qualsiasi momento, prescindendo pertanto dal controllo automatico, con l'istruttoria delle domande in tutti quei casi in cui il numero dei lavoratori occupati al momento della presentazione della domanda sia tale da garantire ampiamente il raggiungimento o il non raggiungimento del requisito occupazionale, modificando l'esito da alert rispettivamente in positivo o negativo.

## **Termini di presentazione della domanda: verifica del periodo neutro**

La procedura verifica automaticamente che le istanze di accesso alle prestazioni garantite dal FIS siano presentate nel rispetto dei termini previsti. Con circolare n. 22/2016 e con messaggio n. 1986/2016 sono stati indicati i termini entro i quali, a seguito dell'aggiornamento della procedura per l'invio on-line delle istanze di assegno ordinario e di assegno di solidarietà, le medesime pre-

stazioni potevano essere considerate come presentate nei termini: 19 febbraio 2016 per l'assegno ordinario e 12 maggio 2016 per l'assegno di solidarietà.

Il periodo neutro, interessando un numero esiguo di domande, non è verificato automaticamente dalla procedura. Pertanto il controllo è demandato all'operatore Inps che dovrà verificare se, stante l'esito negativo proposto dalla procedura, le istanze in realtà debbano considerarsi presentate nei termini in quanto ricadenti nel periodo neutro così come dettagliato nelle richiamate note dell'Istituto.

A titolo esemplificativo: un'istanza di assegno ordinario presentata in data 5 febbraio 2016 per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 marzo 2016, verrà esposta con esito negativo, ma in realtà, ricadendo la data di presentazione nel periodo neutro così come individuato dalla circolare n. 22/2016 (1° gennaio - 19 febbraio 2016), la stessa dovrà essere considerata come presentata nei termini. Pertanto l'operatore di sede dovrà modificare l'esito proposto dalla procedura da negativo a positivo.

## **Cambio causale**

Nell'eventualità in cui, a seguito di un mero errore materiale, all'atto della presentazione della domanda il datore di lavoro specifichi una causale diversa da quella indicata nella scheda causale allegata alla domanda, previa verifica presso il datore di lavoro, è possibile procedere con l'istruttoria della domanda sulla base della causale di cui alla scheda allegata all'istanza.

## **Presentazione a Fondo diverso da quello di appartenenza**

In sede di presentazione dell'istanza di accesso alle prestazioni garantite dal Fondo, in caso di datore di lavoro non rientrante nel campo di applicazione del medesimo, l'istante è avvertito dell'errore e, qualora voglia proseguire ugualmente con l'inoltro della domanda, è invitato a regolarizzare la propria posizione presso la Struttura Inps territorialmente competente. Alcune istanze sono state inoltrate ad altri Fondi. In considerazione del fatto che tale errore è conseguenza dell'impossibilità di inoltrare la domanda al FIS, le istanze inoltrate ad altri Fondi fino alla data del 3 febbraio 2016 possono essere ripresentate e considerate come pervenute nei termini per il medesimo periodo di sospensione o riduzione di attività lavorativa. A tal fine è stato predisposto l'elenco con i nominativi dei datori di lavoro che erroneamente hanno inoltrato le domande ad altri Fondi, le date delle domande e le strutture Inps territorialmente competenti all'istruttoria delle stesse affinché le sedi competenti comunichino ai datori di lavoro interessati la possibilità, qualora ne abbiano ancora interesse, di inoltrare la domanda al FIS.

## **Verifica: datore di lavoro rientrante nel campo di applicazione del Fondo**

La circolare n. 176/2016, al paragrafo 7.1, ha disposto che i datori di lavoro potenzialmente rientranti nell'ambito di applicazione del Fondo continueranno ad essere contraddistinti dal c.a. "0J", a prescindere dal requisito dimensionale. L'attribuzione del c.a. 0J, pertanto, non è di per sé sufficiente a stabilire l'appartenenza del datore di lavoro al campo di applicazione del Fondo, che va verificata congiuntamente al requisito dimensionale del medesimo (più di 5 dipendenti). La procedura, in questa prima fase di rilascio, verifica autonomamente i due controlli, esponendo automaticamente con esito positivo l'eventualità in cui l'azienda abbia più di cinque dipendenti e le sia stato attribuito il codice 0J. Tuttavia possono verificarsi casi in cui il datore di lavoro con più di 5 dipendenti e codice 0J non rientri ugualmente nel campo di applicazione del Fondo. Sono queste le ipotesi elencate nell'all.1 alla circolare n. 176/2016. In tali casi, nonostante l'esito positivo del controllo, la domanda deve essere respinta in quanto l'azienda non rientra nel campo di applicazione del FIS, ma nel campo di applicazione della Cigs.

## Rinnovi contrattuali dicembre 2016

**Premio di risultato: Accordo interconfederale Conflavoro-PMI  
1° dicembre 2016**

---

Conflavoro-PMI e FESICA-CONFSAL, CONFSAL-FISALS con l'assistenza della CONFSAL hanno sottoscritto il verbale di accordo interconfederale siglato in data 1° dicembre 2016 con il quale si intende apportare delle correzioni ai cc.cc.nn.l. sottoscritti dalle parti firmatarie del presente accordo:

- Ccnl Distribuzione delle merci, della logistica e dei servizi privati del 23 luglio 2015;
- Ccnl Intersettoriale del 5 gennaio 2016;
- Ccnl Igiene ambientale del 5 gennaio 2016;
- Ccnl Metalmeccanici industria e artigianato del 29 luglio 2016;
- Ccnl Moda industria del 29 luglio 2016;
- Ccnl Acconciatura, estetica, tricologia del 29 luglio 2016;
- Ccnl Moda artigianato dell'8 novembre 2016.

### **I premi di risultato**

In tutti i contratti collettivi sottoscritti tra le parti in epigrafe al sintagma "premio di produzione" o "premio di produttività" si sostituisce sistematicamente con effetto dalla data della rispettiva sottoscrizione il sintagma "premio di risultato".

In tutti i contratti collettivi sottoscritti tra le parti in epigrafe il premio di risultato viene regolato con la seguente formula:

#### **Articolo ..... - Premio di risultato**

*"In sede aziendale sarà negoziato un premio di risultato variabile in funzione dei parametri di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, che siano stati concordati e che possano essere misurati obiettivamente, anche attraverso gli eventuali, opportuni Comitati paritetici.*

*Il premio di risultato, per consentire le predette misurazioni, sarà corrisposto di norma nell'anno successivo a quello di riferimento, salve eventuali anticipazioni, basate sugli andamenti tendenziali, che saranno soggette a conguaglio.*

*In sede di negoziazione del premio di risultato deve essere avviato un confronto sulla eventuale attivazione di programmi di welfare aziendale che, oltre ad essere particolarmente agevolati sia dal lato dei lavoratori che dal lato delle aziende, può rafforzare i legami collaborativi che, oggi più che mai, rappresentano un elemento strategico di competitività delle aziende per la salvaguardia dell'occupazione e, possibilmente, il suo sviluppo".*

Le parti convengono che, successivamente, i testi contrattuali sottoscritti tra le parti in epigrafe saranno rivisti e corretti, sia relativamente al predetto articolo - premio di risultato che per quant'altro, anche al fine di uniformarne l'impianto e agevolarne la consultazione.

## **Autoscuole: ipotesi di accordo 13 dicembre 2016**

In data 13 dicembre 2016 è stata sottoscritta l'ipotesi di rinnovo 13 dicembre 2016 per i dipendenti delle autoscuole e dagli studi di consulenza automobilistica.

L'accordo decorre dal 1° gennaio 2016 e scade il 31 dicembre 2019.

### **Orario di lavoro**

La durata dell'orario normale del lavoro effettivo è di 39 ore settimanali e potrà essere ripartito su 5 o 6 giorni a seconda della natura dell'attività dell'azienda e delle mansioni del lavoratore.

Ai lavoratori il cui orario normale è ripartito su 5 giorni si applica il divisore mensile di un ventiduesimo; ai lavoratori il cui orario normale di lavoro è ripartito su 6 giorni si applica il divisore mensile di un ventiseiesimo.

Ai sensi del D.Lgs. 66/2003 e successive modifiche e integrazioni, la durata massima settimanale dell'orario di lavoro (comprensiva dell'orario normale contrattuale e dell'orario straordinario), ferma restando la durata media di 48 ore ai sensi del D.Lgs. 66/2003, non può superare le 57 ore settimanali e il periodo di cui all'articolo 3, comma 2, D.Lgs. 66/2003, è pari a 4 mesi. La prestazione di lavoro giornaliera sarà compresa in un nastro lavorativo di durata non superiore alle 12 ore giornaliere per la generalità dei dipendenti, che potrà essere superato per gli istruttori di guida. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'azienda per l'entrata nel luogo di lavoro per l'inizio della prestazione fino all'ora in cui il lavoratore, ultimato il servizio, è messo in libertà, comprese le eventuali ore di inoperosità.

Durante la giornata il lavoratore ha diritto almeno a un'ora di intervallo non retribuita per la consumazione del pasto.

Gli impiegati addetti ai videoterminali non potranno essere adibiti all'uso dei medesimi per più di cinque ore giornaliere. In conformità all'articolo 175, D.Lgs. 81/2008, il lavoratore addetto ai videoterminali, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive per tutta la settimana lavorativa, ha diritto a un'interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. La durata di tali interruzioni dovrà essere pari a venti minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.

### **Congedi parentali**

Nei primi 12 anni di vita del figlio, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro (congedo parentale), secondo le modalità stabilite dal Ccnl, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 151/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

I congedi parentali (astensione facoltativa) possono essere frazionati, anche a ore secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Salvo i casi di oggettiva impossibilità il preavviso per la richiesta di fruizione del congedo parentale è di 10 giorni, ridotto a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.

Ai sensi dell'articolo 34, D.Lgs. 151/2001 e s.m.i., il congedo parentale dà diritto a un'indennità, a carico dell'Inps, pari al 30% della retribuzione, nei limiti e nei termini previsti dalla normativa fino al compimento del 6° anno del bambino. Tale indennità verrà integrata dal datore di lavoro in modo da raggiungere il 40% della retribuzione mensile cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto, per i primi 30 giorni di congedo parentale, salvo che l'indennità economica dell'Inps non raggiunga un importo superiore.

Entro il terzo anno di vita del figlio, senza limite massimo, ed entro l'8°, nel limite di 5 giornate lavorative all'anno per ciascun figlio, ciascun lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro senza oneri per l'azienda, documentando debitamente l'assenza per malattia bambino attraverso certificazione medica.

L'adozione e l'affido sono equiparati agli effetti del presente articolo alla maternità e paternità.

Per quanto attiene la tutela della sicurezza e della salute delle donne durante il periodo di gravi-

danza, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 151/2001.

L'assenza per gravidanza e puerperio non interrompe il decorso dell'anzianità di servizio per il periodo di conservazione del posto.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 7, D.Lgs. 81/2015, il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V, D.Lgs. 151/2001, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50%.

Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato l'assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, le aziende con più di 10 dipendenti accoglieranno, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta di una sola trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore, in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande.

La richiesta di passaggio a part-time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni, dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa e avrà decorrenza solo successivamente alla completa fruizione delle ferie e dei permessi retribuiti residui.

La lavoratrice potrà richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time con orario non inferiore al 50% dell'orario normale, limitatamente al periodo che va fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

Nei casi di cui ai precedenti punti è consentita l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato part-time per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l'interessato osserverà il tempo di lavoro parziale. Tale forma di assunzione non rientra nei limiti percentuali previsti dall'articolo "Contratti a termine".

## **Preavviso di licenziamento e di dimissioni**

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a meno che non si tratti di licenziamento per giusta causa, non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:

1. mesi 4 per i quadri intermedi;
2. mesi 2 per tutti gli altri lavoratori.

Il periodo di preavviso decorre dal giorno 1 o dal giorno 16 di ciascun mese.

Nel caso di dimissioni da parte dell'impiegato i termini di preavviso sono ridotti alla metà.

La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

Il datore di lavoro ha diritto di ritenere, su quanto sia da lui dovuto al lavoratore, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non prestato.

Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato agli effetti del trattamento di fine rapporto.

È in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del 1° comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Il licenziamento dovrà essere comunicato per iscritto al lavoratore. Anche le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.

## **Contratti a tempo determinato**

Indipendentemente dalla durata del contratto le imprese non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti a tempo determinato sia full-time che part-time, in numero superiore al 20% dell'organico in forza a tempo indeterminato. Nelle aziende fino a 5 dipendenti possono comunque essere conclusi 2 contratti a termine, in quelle da 6 a 10 dipendenti è consentita la stipulazione di 3 contratti a tempo determinato.

Al di fuori dai limiti percentuali e numerici previsti nel precedente comma, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato è consentita, secondo quanto previsto

dall'articolo 23, comma 2, D.Lgs. 81/2015, per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto.

Ai fini del calcolo delle percentuali di cui al comma 3 sono conteggiate le assunzioni a tempo determinato sia full-time che part-time, escluse le ipotesi previste nel precedente comma. La base di computo è costituita dai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato che risultino iscritti nel libro unico del lavoro all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo. Le frazioni di unità si computano per intero.

Le assunzioni con contratto a termine verranno comunicate entro 10 giorni dalla loro stipulazione alle Rsa/Rsuo, in assenza di queste, con le Organizzazioni territoriali competenti stipulanti il presente contratto.

Il periodo di comporto in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro è complessivamente pari a un terzo della durata del contratto a termine con un minimo di 30 giorni; a tal fine si computano le assenze dovute ad un unico evento o a più eventi. Il trattamento economico di malattia a carico dell'azienda cessa alla scadenza del periodo di comporto. L'obbligo di conservazione del posto cessa in ogni caso alla scadenza del termine apposto nel contratto individuale di lavoro.

La durata dell'eventuale periodo di prova è pari a 1/3 della durata prevista per il rapporto di lavoro a tempo determinato e sarà considerato assolto in caso di trasformazione a tempo indeterminato. L'intervallo di tempo per la riassunzione a termine del lavoratore, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, D.Lgs. 81/2015 e successive modifiche, è fissato in 10 giorni in caso di contratto di durata pari o inferiore a 6 mesi e in 20 giorni in caso di contratto di durata superiore a 6 mesi per tutte le fattispecie di legittima apposizione del termine.

## **Lavoro a tempo parziale**

Il contratto di lavoro a tempo parziale o la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicati: l'eventuale periodo di prova per i nuovi assunti, le mansioni, la durata della prestazione che di norma non potrà essere inferiore a 20 ore settimanali, la sua distribuzione giornaliera, settimanale, mensile o annua, nonché gli altri elementi previsti dal Ccnl per il rapporto a tempo pieno. In caso di part-time orizzontale la prestazione giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata, ad eccezione del personale con qualifica di insegnante-istruttore con il consenso dello stesso tenendo conto anche della eventuale necessità del lavoratore di svolgere altra attività lavorativa.

Al fine di incrementare lo sviluppo del lavoro dipendente e favorire la corretta applicazione delle norme contrattuali, le parti convengono che, per il personale con qualifica di insegnante o di istruttore assunto con contratto a tempo parziale, la durata minima della prestazione settimanale potrà essere pari a 5 ore. Tale facoltà riguarderà le seguenti tipologie di lavoratori:

- lavoratori studenti;
- lavoratori con altro rapporto di lavoro in essere nei casi consentiti dalle norme di legge in vigore;
- pensionati;
- titolari di reddito di impresa nei casi consentiti dalle norme di legge in vigore.

## **Lavoro supplementare**

In considerazione delle specifiche esigenze tecnico-organizzative e produttive del settore, è consentito lo svolgimento di lavoro supplementare. Per lavoro supplementare si intende quello prestato fino al raggiungimento dell'orario di lavoro del personale a tempo pieno. Il numero massimo di ore di lavoro supplementare, effettuabili in ragione d'anno è pari al 30% della prestazione concordata e saranno retribuite con la quota oraria della retribuzione globale mensile e la maggiorazione comprensiva degli istituti legali e contrattuali determinata nella misura del 18% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione globale mensile.

La prestazione di lavoro supplementare è ammessa, con il consenso del lavoratore interessato, entro i limiti riportati al comma precedente, nella fattispecie sotto esemplificate:

# Contrattazione collettiva

- necessità derivanti da incrementi temporanei dell'attività produttiva;
- sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
- concentrazione in ambito giornaliero di servizi in numero superiore alla normalità;
- servizi in orari scoperti dal personale a tempo pieno.

Il rifiuto da parte del lavoratore di prestare lavoro supplementare non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né l'adozione di provvedimenti disciplinari.

In caso di lavoro supplementare svolto in via non meramente occasionale, su richiesta del lavoratore l'azienda potrà disporre l'eventuale consolidamento delle ore a tale titolo prestate.

## **Clausole elastiche**

Su accordo scritto tra lavoratore e azienda, potrà essere concordato lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale secondo modalità flessibili, che consentano la variabilità temporale della collocazione della prestazione lavorativa. L'esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere di variare la collocazione o la durata della prestazione lavorativa comporta un preavviso, a favore del lavoratore, non inferiore a 2 giorni di calendario.

L'adozione da parte dell'azienda delle modalità flessibili nonché delle modalità elastiche è giustificata dalla necessità di far fronte a specifiche e motivate esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto le prestazioni lavorative rese secondo modalità elastiche non possono superare, in ogni anno solare, il limite massimo complessivo di ore "pro-capite" pari al 20% della prestazione già concordata. La disponibilità allo svolgimento del rapporto a tempo parziale secondo le modalità flessibili od elastiche richiede il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale alla lettera di assunzione. L'eventuale rifiuto del lavoratore di stipulare il patto suddetto non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né l'adozione di provvedimenti disciplinari.

La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nonché la modifica della collocazione della stessa, deve essere comunicata da parte dell'azienda al lavoratore con un preavviso di almeno 2 giorni. Per le sole ore prestate a seguito dell'esercizio della variazione o della modifica disposte dall'azienda ai sensi del comma precedente, al di fuori degli orari o degli schemi concordati nell'atto di instaurazione del rapporto a tempo parziale (ovvero di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ovvero di modifica degli stessi), compete al lavoratore la corresponsione della quota oraria della retribuzione globale mensile maggiorata del 15% comprensivo dell'incidenza degli istituti contrattuali e legali. È riconosciuta al lavoratore la facoltà di sospendere temporaneamente l'efficacia della pattuizione delle clausole flessibili ed elastiche decorsi cinque mesi dalla loro accettazione ed in presenza di necessità oggettive sopravvenute a tale accettazione rientranti nella seguente elencazione:

- assistenza di parenti di primo grado portatori di handicap certificato dalla competente ASL;
- assistenza di parenti di primo grado durante patologie oncologiche od in occasione del ricovero ospedaliero per interventi chirurgici certificati dalla competente ASL;
- affidamento in esclusiva di minori in età scolare fino al compimento del 15° anno;
- necessità di attendere ad un altro rapporto di lavoro dipendente.

## **Una tantum**

Ai lavoratori in servizio alla data di sottoscrizione della presente ipotesi di accordo di rinnovo verrà corrisposta una "una tantum" di importo lordo pari a 70 euro.

Tale importo sarà erogato con la retribuzione del mese di gennaio 2017.

L'importo "una tantum" verrà proporzionalmente ridotto per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale in relazione alla ridotta prestazione lavorativa. A tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni vengono considerate come mese intero.

L'importo non sarà considerato utile ai fini dei vari istituti contrattuali e della determinazione del

trattamento di fine rapporto.

## Minimi retributivi

Le parti convengono di riconoscere un importo medio a regime di 60 euro lordi mensili parametrati al 4° livello, così suddivisi:

- 16 euro a luglio 2017;
- 22 euro a novembre 2018;
- 22 euro a novembre 2019.

Conseguentemente, gli importi economici da riconoscere per tutti i livelli sono pari ad euro:

| Livello | Decorrenza<br>luglio 2017 | Decorrenza<br>novembre 2018 | Decorrenza<br>novembre 2019 | Totale |
|---------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|
| Quadri  | 23,701                    | 32,589                      | 32,589                      | 88,880 |
| V       | 18,488                    | 25,421                      | 25,421                      | 69,330 |
| IV      | 16,000                    | 22,000                      | 22,000                      | 60,000 |
| III     | 14,813                    | 20,368                      | 20,368                      | 55,550 |
| II      | 14,101                    | 19,389                      | 19,389                      | 52,880 |
| I       | 11,851                    | 16,295                      | 16,295                      | 44,440 |

## Principali scadenze del mese di febbraio

---

### giovedì 16 febbraio

#### **Irpef versamento ritenute – Sostituti d'imposta**

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente.

#### **Imposta sostitutiva Tfr – Sostituti d'imposta**

Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva, al netto dell'acconto versato, sulla rivalutazione del Fondo Tfr maturata nel 2016.

#### **Versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d'imposta**

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

#### **Contributi Inps – Gestione Separata**

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione Separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

#### **Contributi Inps – Pescatori autonomi**

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

#### **Contributi Inps – Datori di lavoro**

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

#### **Contributi Inps – Artigiani e commercianti**

Versamento della quarta rata trimestrale dei contributi relativi al 2016.

#### **Autoliquidazione Inail – Versamento**

Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del premio Inail, relativo al saldo 2016 e all'acconto 2017.

#### **Contributi Inps ex Enpals – Versamento**

Versamento dei contributi dovuti all'ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

#### **Contributi Inpgi – Versamento**

Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

#### **Contributi Casagit – Versamento**

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

## **lunedì 20 febbraio**

### **Enasarco – Versamento**

Versamento dei contributi relativi al quarto trimestre 2016, relativi agli agenti e rappresentanti.

### **Fonchim – Contributi previdenza complementare**

Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim.

## **sabato 25 febbraio**

### **Contributi Enpaia – Versamento**

Versamento dei contributi dovuti all'Enpaia per gli impiegati di aziende agricole, relativi al mese precedente.

## **martedì 28 febbraio**

### **UniEmens – Invio telematico**

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa al mese precedente.

### **Inail – Domanda riduzione tasso**

Termine per la presentazione alla competente sede Inail della domanda per la concessione della riduzione del tasso medio per prevenzione (articolo 24, D.M. 12/12/2000).

### **Autoliquidazione Inail – Invio Denuncia telematica**

Termine per l'invio del modello di denuncia dell'autoliquidazione Inail 2016/2017, da effettuarsi esclusivamente con modalità telematiche (determina del Presidente dell'Inail n.330/14).

### **Fasi – Versamento**

Pagamento dei contributi relativi al primo trimestre dell'anno in corso, dovuti al Fasi a carico dei dirigenti e delle imprese industriali

# LYNFA Studio®

La splendida sensazione di avere tutto sotto controllo

**LYNFA Studio** è il sistema gestionale integrato per lo Studio Professionale. Un sistema straordinariamente nuovo perché basato sulla piattaforma tecnologica POLYEDRO, che offre tutti i vantaggi del web: facilità d'uso, strumenti di collaborazione e condivisione, accessibilità da remoto.

LYNFA Studio ha due anime, con due diversi obiettivi:

1. erogare servizi ai Clienti,
2. gestire e sviluppare lo Studio.

**LYNFA Studio asseconda e dà slancio a tutte le attività del Professionista e del suo Studio. Dal più piccolo a quello con decine di posti di lavoro.**

Ogni Studio è diverso: LYNFA Studio sa prendere esattamente la sua forma e crescere insieme a lui e alle sue necessità.

Insieme alle più classiche funzionalità gestionali, offre:

1. i più avanzati strumenti di controllo delle attività, ovunque ci si trovi, anche da tablet;
2. servizi di condivisione e collaborazione, come l'agenda, la pubblicazione documenti e la bacheca;
3. funzionalità che incrementano la produttività, come il workflow e l'anagrafica unica;
4. servizi innovativi per i Clienti.

**LYNFA Studio gestisce lo Studio con managerialità ed efficienza**, lasciando al Professionista tutto il tempo e le energie per fare al meglio quello che solo lui può fare: gestire le relazioni, diversificare e accrescere le occasioni di business.



# Conservazione Cloud TeamSystem

Molto più che conservazione

## Conserva in digitale tutti i tuoi documenti. Risparmia tempo e denaro con TeamSystem!

Il nuovo servizio di Conservazione Cloud TeamSystem permette di conservare qualsiasi documento, liberando totalmente l'utente da qualsiasi onere.

La piattaforma è realizzata per non avere alcun impatto sulle attività, in questo modo il tuo Studio potrà risparmiare risorse e migliorare l'organizzazione del lavoro interno.

Grazie al Servizio di Conservazione Cloud TeamSystem **non devi più preoccuparti di nulla**, provvederemo noi a conservare i documenti rispettando tutti i requisiti definiti dalla normativa vigente. Potrai quindi in qualsiasi momento ricercare e consultare qualsiasi documento attraverso la nostra interfaccia web semplice ed intuitiva.

Con il Servizio Conservazione Cloud TeamSystem potrai:

- conservare digitalmente i tuoi documenti,
- ricercare i tuoi documenti e consultarli in archivio,
- esibire i tuoi documenti in originale seguendo i dettami della normativa,
- esibire e scaricare il Manuale della Conservazione,
- essere sicuro di seguire un processo aggiornato e sempre a norma di legge.

## Per gli Studi Professionali

1. Supporti i tuoi clienti con una soluzione ai loro problemi di conservazione.
2. Puoi offrire consulenza organizzativa e formazione alle piccole imprese per permettergli di risparmiare attraverso la conservazione.
3. Ti proponi a nuovi clienti con un servizio ad oggi essenziale che puoi offrire fin da subito, senza aggravio di lavoro per il tuo Studio.